



## NUOVO CODICE DELLA NAUTICA

Di seguito le principali novità del Codice 2017.

### AMBITO DI APPLICAZIONE

Il nuovo Codice della nautica dà pari dignità alla navigazione commerciale da diporto rispetto a quella senza fini di lucro, introduce la dicitura inglese “*commercial yacht*” e stabilisce che, per le navi iscritte al Registro Internazionale (Superyacht), la disciplina generale è quella del Codice stesso.

### UNITA'

Vengono definite le moto d'acqua, rimangono immutate le definizioni di natanti e imbarcazioni (< 24m), mentre le navi da diporto (> 24 m) sono suddivise in:

- navi da diporto maggiori (> 500GT)
- navi da diporto minori (fino a 500 GT)
- navi da diporto maggiori storiche (con più di 50 anni e fino a 100 GT).

Viene poi abolito il riferimento ai registri cartacei, in vista dell'adozione dell'Archivio telematico per gli atti inerenti la proprietà delle unità e dello Sportello telematico del diportista, e si introducono procedure telematiche per la perdita di possesso dell'unità.

Viene ammesso alle operazioni di iscrizione anche l'utilizzatore in leasing e si disciplina la risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria.

### ISCRIZIONI

Per le navi da diporto si introduce l'iscrizione provvisoria con:

- l'attestazione di stazza (provvisoria) rilasciata dal registro di provenienza,
- la semplice attestazione dell'avvio delle procedure di cancellazione dal registro di provenienza,
- anche senza ulteriore titolo di proprietà (ma con la presentazione di fattura o ricevuta).

Si introduce una norma specifica per l'iscrizione delle navi del Registro internazionale, con documenti semplificati (licenza di navigazione e ruolino equipaggio) e un solo libro di bordo.

Per le imbarcazioni da diporto è prevista l'iscrizione provvisoria e sono definite le procedure per le unità prive di marcatura CE. Anche queste possono beneficiare di una licenza di navigazione provvisoria sulla base della presentazione dei documenti essenziali.

Ovviamente i natanti sono esclusi dalla registrazione obbligatoria nell'archivio telematico, ma possono accedervi facoltativamente.

Nel Regolamento di attuazione è prevista l'individuazione di procedure semplificate per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel Registro navi in costruzione.



## **DOCUMENTI**

Il rilascio dei documenti ad opera dello Sportello telematico ha un termine di 20 giorni, ridotti a 7 giorni per i duplicati, e la ricevuta della presentazione dei documenti per l'iscrizione vale come licenza di navigazione sostitutiva.

I cittadini residenti nella UE (anche italiani) acquisiscono la possibilit  di mantenere bandiera italiana indicando semplicemente un domiciliatario (prima dovevano recarsi presso il Consolato).

Per la vendita all'estero di unit  italiane, la cosiddetta dismissione di bandiera, si prevede finalmente un termine, fissato in 30 giorni, allo spirare dei quali vale il criterio del silenzio assenso.

Viene introdotta una dichiarazione di armatore, con una procedura semplificata rispetto a quella del Codice della navigazione, e la sua trascrizione tramite registro telematico. E' prevista la limitazione della responsabilit  dell'armatore di unit  > 300 t.

## **DOTAZIONI DI SOCCORSO**

Il Codice rinvia al Regolamento di attuazione per l'aggiornamento delle dotazioni di soccorso delle unit  da diporto e delle navi iscritte al registro Internazionale, con specifico riferimento:

- alle condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza
- l'individuazione dei mezzi di salvataggio
- l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione
- le dotazioni di sicurezza minime.

Per quanto riguarda gli apparati VHF, resta ferma la validit  delle licenze di esercizio gi  rilasciate e si prevede l'esclusione di qualsiasi esame per l'impiego di VHF sui natanti.

## **CONTROLLI**

Il Bollino blu (oggi frutto di una direttiva del Ministro) diventa legge. Il rilascio dell'adesivo, a esito favorevole di un controllo, al fine di evitarne la duplicazione prevede:

- l'estensione del rilascio anche alle unit  commerciali
- il rilascio anche preventivo
- la validit  per tutta la stagione balneare (giugno /settembre).

Il collegamento dei controlli in mare al registro telematico e all'anagrafe telematica patenti contribuir  a evitarne la ripetizione.

Prevista inoltre la semplificazione di "arrivi e partenze" per le navi da diporto commerciali con bandiera extra UE e l'espletamento per via telematica tramite il raccomandatario marittimo.



## **ATTIVITA' COMMERCIALI**

Le attività commerciali del diporto sono ampliate con l'inclusione dell'assistenza all'ormeggio nelle strutture della portualità turistica e dell'assistenza e traino in mare per natanti e imbarcazioni (< 24m).

Per l'iscrizione al Registro internazionale è finalmente rimosso il limite 1.000 t, rendendolo estremamente competitivo, e si prevede la facoltà per l'armatore di richiedere documenti semplificati.

L'utilizzazione commerciale delle unità potrà essere annotata tramite Archivio telematico e si prevede la dichiarazione sostitutiva per l'attestazione dell'attività svolta, si prevede inoltre una successiva ridefinizione del certificato di idoneità al noleggio per le imbarcazioni da attuarsi nel Regolamento di attuazione.

Vengono cancellate le procedure di imbarco e sbarco per la rotazione dei marittimi fra diverse unità della stessa impresa che esercita il noleggio.

Il Codice chiarisce che la comunicazione relativa all'unità con bandiera extra UE che effettua noleggio in Italia è dovuta solo se l'esercente svolge l'attività stabilmente in Italia.

Si introduce il riferimento all'attività commerciale dei natanti, con una disciplina minima nazionale (prima totalmente demandata ai singoli uffici locali delle Capitanerie) che prevede la patente per le unità a noleggio e l'obbligo di fornire delle istruzioni per le unità in locazione.

## **PASSENGER YACHT CODE ITALIANO**

Al fine di introdurre anche nella legislazione italiana requisiti e standard per le unità da diporto che trasportano più di dodici, ma non più di trentasei passeggeri, viene prevista l'adozione di un apposito regolamento.

## **NOLEGGIO OCCASIONALE**

E' limitato alla bandiera nazionale e si introduce l'obbligo di presenza a bordo del contratto. Nel Regolamento di attuazione è prevista la semplificazione delle procedure di comunicazione informatica.

## **TARGA PROVA**

Il rilascio della "targa prova" ad opera dello Sportello telematico coincide con l'estensione del suo uso anche a eventi espositivi privati (oltre che ai Saloni), la definizione quale attività commerciale e l'ampliamento dei beneficiari che ora includono mediatori, aziende di assemblaggio e allestitori.

La durata dell'autorizzazione è biennale, è valida anche per le acque straniere e, a richiesta, è rilasciata anche in lingua inglese. Per la conduzione è prevista la sola patente nautica, ove prevista dall'unità.

## **PROVE TECNICHE**

Per le verifiche tecniche delle navi da diporto è previsto l'obbligo di una persona in possesso del *first aid* per la navigazione entro 3 ore da una postazione medica, in sostituzione del medico a bordo richiesto oggi da diverse Capitanerie.



## **MOTORIZZAZIONI GPL**

Il regolamento di attuazione conterrà anche la normativa tecnica per l'installazione o la riconversione di motori marini a GPL, stabilendo la responsabilità del refitter.

## **TITOLI PROFESSIONALI**

Si introduce un titolo professionale nazionale, specifico per il diporto e semplificato, svincolato dalla convenzione internazionale STCW, che si affianca a quelli esistenti.

## **MEDIAZIONE**

E' istituita la figura del mediatore del diporto, per i contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio. L'abilitazione è rilasciata a seguito di un esame specifico (non più quello da mediatore marittimo). Si prevede inoltre la possibilità per il mediatore di esercitare anche la dealership dei cantieri.

## **FORMAZIONE E SCUOLE**

Viene disciplinata la figura dell'istruttore di vela professionale, l'attività di scuola nautica - con la sola SCIA per l'inizio dell'attività - e quello di centro di formazione (circoli sportivi e associazioni). E' prevista una norma sull'esercizio abusivo della professione.

Possono essere istruttori di vela gli ufficiali di coperta STCW, l'ufficiale di navigazione del diporto, gli ufficiali superiori delle CP in pensione, i patentati da almeno dieci anni, i docenti degli istituti tecnici.

## **PATENTI**

Si introduce la possibilità di una patente limitata D, con limitazioni per scafo, potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, e l'anagrafe delle patenti.

## **CULTURA**

Si introduce la giornata del mare nelle scuole, l'11 aprile di ogni anno, nella quale deve essere posto in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese. Specifici progetti formativi possono essere realizzati dalle associazioni nazionali della nautica e federazioni sportive.

## **PORTUALITA'**

Viene disciplinato il transito, con una modalità meno punitiva per il concessionario di quella inizialmente prevista. L'accosto gratuito è concesso fino a 4 ore (massimo 3 volte nel mese), nella fascia diurna stabilita dal concessionario stesso. Le tariffe del transito sono pubbliche. La riserva di posti al transito è fissata dalla legge in funzione del numero di ormeggi da giugno a settembre ed è fissata all'8% del totale nel resto dell'anno. Prevista la riservazione di posti per i portatori di handicap.

I porti a secco vengono equiparati alle altre strutture della portualità turistica del c.d. decreto Burlando, con una riserva per questa destinazione nell'ambito dei beni del demanio marittimo che ne garantisca anche la fruizione pubblica.

Si prevede l'installazione dei campi boa nelle aree marine protette, con una riserva del 15% degli ormeggi per le unità a vela.



## **SANZIONI**

Sono elevate tutte le sanzioni pecuniarie, ammettendo il pagamento di 1/3 del massimo o del doppio del minimo (nella misura più favorevole), ulteriormente ridotto del 30% se versato entro 5 gg.

Viene introdotto il reato di danno ambientale.